

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE OCCUPAZIONE E SVILUPPO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENOSA PZ VIA MEDAGLIA D'ORO
BRISCESE 4

Numero REA: PZ - 88346

Codice fiscale: 01251570766

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2005 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO

ALLEGATO "a" AL N.11.346 DI RACCOLTA

Francesco CARRETTA

S T A T U T O

**DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
DENOMINATA "Cooperativa Sociale OCCUPAZIONE E SVILUPPO".**

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "Cooperativa SOCIALE occupazione e Sviluppo".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Venosa all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La società può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie in Italia ed all'estero ovvero sopprimerle.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate e di persone anziane o comunque bisognose.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ed assistenziali in genere;

B) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo e di persone svantaggiate.

In relazione a ciò la Cooperativa può promuovere, presentare studi di fattibilità, organizzare e gestire in proprio o per conto terzi, ovvero collaborando direttamente con gli Enti locali e con le strutture territoriali di servizio pubbliche e private:

1) Attività e servizi sociali, sanitari, assistenziali, edu-

cativi e culturali per gli anziani e per le persone svantaggiate, in specie:

- gestione di strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- gestione di comunità e case famiglia;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati;

- centri diurni ed altre strutture con carattere culturale e animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale, finalizzate anche alla promozione dell'integrazione generazionale ed a diffondere una nuova cultura dell'età avanzata intesa come età positiva ricca di risorse e di possibilità;

- attività di formazione in relazione agli scopi di cui prima;
- 2) Attività e servizi educativi, ludici, assistenziali per l'infanzia, in specie:

- collaborare direttamente con gli Enti locali e con le altre strutture territoriali nella gestione di servizi di supporto alle attività educative e scolastiche (mense, progettazioni didattiche, animazioni ludiche e pedagogiche);

- gestione di centri e strutture per l'infanzia.

3) Attività, servizi e interventi per la prevenzione ed il recupero del disagio adolescenziale e giovanile.

4) Attività, servizi ed interventi per la prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze in specie:

- gestione di progetti specifici, anche in collaborazione con gli Enti locali e con servizi pubblici e privati;

- interventi articolati di prevenzione culturale sul territorio e servizi di assistenza e terapia per le famiglie multi-problematiche.

5) Attività di servizi culturali finalizzate, in primo luogo, a sensibilizzare la opinione pubblica sui problemi delle politiche sociali e delle fasce deboli della popolazione, attraverso la produzione e diffusione di giornali, pubblicazioni scritte e audiovisive attinenti ai problemi.

6) Gestione di mense sociali intese come strumenti di sostegno a soggetti in condizioni di disagio economico e/o di disagio sociale e inteso come significativo in relazioni e integrazione sociale.

La Cooperativa, inoltre, si propone i seguenti scopi:

a) Offrire possibilità di lavoro a persone che abbiano particolare propensione per attività di tipo socio-culturale, socio-assistenziale, turistico-ambientale, al fine di animare e promuovere la crescita civile, sociale e culturale dell'ambiente.

b) Effettuare servizi di pulizia in genere, sia interni che

esterni, sotto qualsiasi forma;

c) assumere dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti Pubblici e da Imprese Private interessate mediante convenzioni, appalti ed altro, la gestione e la custodia di aree di parcheggio, il montaggio e il ripristino della segnaletica stradale, la gestione del verde pubblico, la gestione e la pulizia di bagni pubblici, le pubbliche affissioni, le gestione del cimitero con manutenzione e gestione lampade votive;

d) effettuare trasporti in genere e di cose e di persone, con scuola-bus, trasporti urbani e trasporto valori;

e) servizio vigilanza e sorveglianza urbana ed extra-urbana;

f) smaltimento e trasporto rifiuti solidi urbani, tossici, speciali, raccolta differenziata compresa la disinfezione;

g) gestire e realizzare la tutela, la conservazione e la sorveglianza di parchi, riserve naturali, boschi, corsi dei fiumi, prevenzione incendi, manutenzione ordinarie e straordinarie di tutti gli impianti e beni immobili gestiti da Enti e da privati (gas, strade, pulizia locali, ecc...);

h) provvedere alla gestione del Verde attrezzato e circoscrizionale, provvedere alla manutenzione di campi sportivi e delle attrezzature sportive;

i) gestire all'interno di "ville" e giardini pubblici con verde attrezzato e con impianti sportivi, parchi gioco ed altre attrezzature sociali;

l) gestire centri ricreativi estivi;

m) gestire e fornire servizi di custodia e prevenzione dei beni culturali ed ambientali (basiliche, chiese, castelli, scavi archeologici, grotte naturali, insediamenti grottali, catacombe, edilizia artistica rurale ed urbanistica, ecc...);

n) gestione della manutenzione di strade urbane ed extra-urbane e gestione e manutenzione idrico-fognante;

o) gestione di beni culturali sotto qualsiasi forma;

p) gestire mattatoi;

q) gestire servizi di accalappiacani e di lotta al randagismo, anche attraverso la realizzazione e la gestione di strutture da adibire a canili, con annesso centro di eliminazione e cremazione delle carcasse, nonché pensionamento per cani ed altri animali domestici;

r) gestire di ogni altro servizio di rilevanza sociale quale:

r/1) offrire tramite soci, assistenza e cura a domicilio degli anziani o comunque soggetti minorati, spastici, handicappati;

r/2) offrire le assistenze di cui sopra presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura;

r/3) prestare servizio mensa a scuole, asili ed anziani;

r/4) favorire la formazione professionale dei propri soci attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze con contenuti educativi allo scopo di elevare le qualità del servizio che i soci svolgeranno. La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie, finanziarie, atte

a raggiungere gli scopi sociali, nel rispetto e nei limiti della vigente normativa, e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La società, inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche e integrative e potrà consociarsi o consorziarsi con altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.

Il tutto nel rispetto delle vigenti normative in special modo di quelle riguardanti le società cooperative sociali.

Art.6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa o che svolgano attività concorrente con la Cooperativa stessa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dalla attività della Cooperativa.

Per il numero e le condizioni delle persone svantaggiate è quello previsto dalle leggi in materia in particolare dalla legge 8 novembre 1991 n.381.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- A) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- B) Soci Fruitori, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- C) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Qualora alla società aderiscano nove o più soci, possono essere soci, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i dati completi e le specifiche competenze possedute e la categoria di socio a cui intende appartenere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare immediatamente o con le diverse modalità e termini stabiliti dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su

proposta dagli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art. 8 - Quote

La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore nominale minimo di Euro 516,46 (cinquecentosedici e quarantasei centesimi).

Art. 9 - Cessione delle quote dei soci

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 10 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art.11 - Recesso

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio che abbia perso i requisiti per poter essere ammesso come socio.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato otto mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento approvato o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per mancato pagamento in tutto o in parte delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- per interdizione, inabilitazione, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea di pubblici uffici o fallimento.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 14 - Liquidazione della quota

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rimborso

del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art.15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.16. Patrimonio della società

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
 - b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
 - c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
- E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto dello scioglimento.

Art.17 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 516,46 (cinquecentosedici e quarantasei centesimi).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art. 18 - Riserve

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a cui la cooperativa aderisce o, in mancanza di adesione, al competente Ministero, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 - Requisiti mutualistici - Divieti

Ai sensi dell'art.2545, nella relazione di bilancio gli amministratori e i sindaci, se nominati, indicheranno i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari (ove modificando il presente statuto siano emessi strumenti finanziari) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società che al momento del suo scioglimento.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, della società devono indicare, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto precedentemente previsto in materia di riserva legale, devoluzione degli utili netti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e dei divieti di distribuzione dei dividendi e di riserve, la destinazione degli utili non assegnati. Pertanto gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota degli utili netti annuali nella misura e con le modalità previste dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai quali la cooperativa aderisca o, in caso di mancata adesione, al competente Ministero;
- c) un dividendo in misura giammai superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) l'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutualistici dall'Assemblea.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva straordinari oppure venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera d), detratte, in ogni caso, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art.21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei

trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori, deliberando la distribuzione dei ristorni a ciascun socio prestatore anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote in deroga a quanto previsto dall'art.2525 Codice Civile.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai trattamenti economici spettanti a ciascun socio prestatore e, quindi, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti tra i soci e la cooperativa. A tal fine la cooperativa, nella redazione del bilancio dovrà riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche a seconda del tipo di scambio mutualistico intrattenuto tra socio e cooperativa.

Art.22 - Decisioni dei soci ed Assemblea

I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare con le maggioranze di seguito stabilite;
- b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

In ogni caso le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, quelle concernenti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, ed ancora quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, devono essere adottate con deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano, a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci o consegnata a mano dei soci stessi che provvederanno a datare e sottoscrivere l'avviso per presa visione, o anche mediante fax o messaggi di posta elettronica; i suddetti avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso saranno specificati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siano presenti tutti i soci aderenti alla società e vi assistano o siano stati informati della riunione

tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, qualora esista il Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante semplice delega scritta, da altro socio, osservato il disposto normativo del Codice Civile anche in ordine alla conservazione della relativa documentazione. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea stessa.

L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o, se esiste il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso; in loro mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente.

L'Assemblea in prima convocazione delibera qualsiasi siano gli argomenti all'ordine del giorno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, qualunque siano gli argomenti all'ordine del giorno, delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai soci intervenuti e rappresentanti in assemblea, qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, qualora il Presidente dell'assemblea avesse a nominarli scegliendoli fra i Soci od i Sindaci.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art.23. **Amministrazione** - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo quanto viene determinato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea, di volta in volta, all'atto della nomina. L'unico amministratore o gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione le decisioni possono essere adottate o con il metodo collegiale ovvero anche sulla base del consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli amministratori purchè, in tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con

chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e purchè non si tratti di decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione che devono essere adottate sempre con il metodo collegiale.

Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo purchè in Italia previo avviso di convocazione inviato a ciascun consigliere a mezzo lettera raccomandata anche a mano, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima della adunanza, o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei consiglieri presenti.

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico, anche un emolumento forfettario che verrà determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i più ampi poteri per la gestione e amministrazione della società, con facoltà in esso di compiere in genere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quelle che la legge o il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi proceda alla nomina tra i suoi membri di un Amministratore delegato con la stessa delibera stabilisce le facoltà e gli obblighi dello stesso Amministratore Delegato fatta eccezione per quegli atti che per legge o per statuto siano riservati al Consiglio di Amministrazione.

Art.24 - **Controllo sulla Gestione e la contabilità** - Il controllo sia della gestione che della contabilità sociale è demandato ad un Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi e di due Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge: essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è però facoltativa da parte dell'assemblea, fino a quando non verranno superati i limiti previsti dalla legge per la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed

in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art.25 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 26 - Disposizioni finali

Verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento della Società, l'assemblea delibera sul numero dei liquidatori e sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, nomina i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza e delibera sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa ovvero di singoli beni o diritti o blocchi di essi e delibera, altresì, sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.27 - I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da un regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 28 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci in dipendenza del rapporto sociale o in ordine alla interpretazione o/e esecuzione del presente contratto che abbiano ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle non compromettibili e di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono deferite ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Ragionieri nel cui ambito territoriale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Ove il suddetto Presidente non provveda alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro giudicherà in via rituale e secondo diritto.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di cooperazione.